

Impianto di produzione di prodotti chimici di base e autorizzazione integrata ambientale

T.A.R. Liguria, Sez. I 21 marzo 2022, n. 215 - Caruso, pres.; Basilico, est. - Infineum Italia S.r.l. (avv.ti Bassi e Bucello) c. Provincia di Savona ed a. (n.c.).

Ambiente - Inquinamento - Impianto di produzione di prodotti chimici di base - Autorizzazione integrata ambientale - Superamento di un valore limite di emissione - Esclusione.

(Omissis)

FATTO

1. La ricorrente, società che produce additivi e ausiliari per l'industria, ha impugnato gli atti con cui la Provincia di Savona ha contestato il superamento di un valore limite di emissione, diffidandola a eliminare le cause dell'inosservanza.
2. In punto di fatto, occorre rilevare che, con atto dirigenziale n. 8805 del 10.12.2007, la Provincia di Savona ha emesso l'autorizzazione integrata ambientale-AIA per l'impianto di produzione di prodotti chimici di base condotto dalla ricorrente a Vado Ligure, corredandola da una serie di prescrizioni (doc. 3 di parte attrice).
In particolare, l'AIA impone un valore pari a 0,03 kg/h quale limite per l'emissione in atmosfera di acido cloridrico.
3. Il 28.11.2011, funzionari dell'ARPAL hanno svolto un controllo nello stabilimento di Vado Ligure, segnalando di aver riscontrato, per l'acido cloridrico, un valore pari a 0,037 kg/h, dunque superiore al limite previsto dall'AIA (doc. 2 di parte attrice).
4. Con atto dirigenziale n. 9102 del 30.12.2011, trasmesso alla ricorrente con nota prot. 422 del 03.01.2012, la Provincia ha, richiamato l'esito del controllo dell'ARPAL, ha diffidato l'impresa, ai sensi dell'art. 29-decies, co. 9, lett. a), cod. amb., dal proseguire a emettere in atmosfera sostanze che non rispettino i limiti dell'AIA, intimandole di eliminare ogni possibile causa dell'inosservanza e di presentare entro 15 giorni una relazione che indichi le cause del mancato rispetto dei parametri e le azioni correttive messe in atto (doc. 1 di parte attrice).
5. Con nota del 19.01.2012, la società ha presentato una perizia di parte, sostenendo che il campionamento non fosse rilevante, perché effettuato in violazione delle prescrizioni stabilite dal d.m. del 25.08.2000, e chiesto per questo motivo il riesame della diffida.
6. Con nota prot. 15024 del 22.02.2012 (doc. 6 di parte attrice), la Provincia, sulla base delle controdeduzioni espresse dall'ARPAL nella nota n. 3860 dell'08.02.2012 (doc. 7 di parte attrice), ha confermato il provvedimento.
7. Tanto la diffida originaria, quanto il provvedimento di conferma, insieme ai vari atti presupposti, sono stati impugnati dalla società dinanzi a questo TAR.
8. Non si sono costituite in giudizio né la Provincia di Savona, né l'ARPAL, né il Comune di Vado Ligure, nonostante il ricorso sia stato regolarmente notificato.
9. Il 17.03.2017, essendo trascorsi cinque anni dal deposito del ricorso (avvenuto il 14.03.2012), è stato inviato l'avviso di perenzione di cui all'art. 82, co. 1, cod. proc. amm..
10. Con istanza sottoscritta dal difensore e dal legale rappresentante della società, depositata il 19.07.2017, la parte attrice ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione della causa.
11. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato documenti e scritti difensivi, approfondendo le proprie tesi.
12. All'udienza dell'11.03.2020, verificata la persistenza dell'interesse a una decisione sul merito, la causa è stata cancellata dal ruolo per la successiva fissazione della data della discussione.
13. All'udienza dell'11.02.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

14. Con unico motivo di ricorso, si deduce: violazione e falsa applicazione dell'allegato 2 al d.m. 25.08.2000; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e assenza di motivazione.
In particolare, la ricorrente contesta l'attendibilità delle analisi svolte dall'ARPAL, in base alle quali la Provincia ha emanato la diffida impugnata.
15. Per comprendere la censura, occorre rammentare che i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono disciplinati dal d.m. del 25.08.2000, emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
In particolare, il rilevamento delle emissioni di composti inorganici del cloro, tra cui l'acido cloridrico, è regolato dall'allegato 2, il quale prevede, per quanto qui d'interesse, l'uso di tre assorbitori a gorgogliamento per il campionamento, prescrivendo di travasare il contenuto dei primi due in un matraccio da 100 ml (soluzione A) e quello

del terzo in un matraccio da 50 ml (soluzione B), per poi procedere all'analisi dei due campioni mediante tecnica cromatografica.

16. Nella presente controversia, la questione dirimente riguarda l'interpretazione del pt. 9 dell'allegato 2, il quale stabilisce: «si consiglia di effettuare separatamente l'analisi della soluzione di assorbimento dell'ultimo gorgogliatore al fine di verificare l'efficienza del campionamento. Si possono considerare idonei i rilevamenti nei quali la concentrazione dell'inquinante rilevata nell'ultimo gorgogliatore sia <10% del totale rilevato».

17. Nel caso di specie, infatti, è pacifico che la concentrazione di acido cloridrico nella soluzione B, proveniente dal terzo gorgogliatore, sia stata superiore al 10% del totale rilevato per ciascuna delle tre prove di campionamento effettuate (la circostanza è riferita, anche nel dettaglio, nella perizia asseverata allegata all'istanza di riesame, ed è confermata dalla stessa ARPAL nella nota del 10.12.2012, rispettivamente doc. 4 e 7 di parte attrice).

18. Secondo l'ARPAL, la prescrizione dell'allegato 2 sopra citata andrebbe intesa nel senso che «si possono (non devono) considerare idonei i rilevamenti nei quali la concentrazione dell'inquinante rilevata nell'ultimo gorgogliatore sia inferiore al 10% del totale rilevato» (ancora, la nota del 10.12.2012, doc. 7).

19. Questa lettura, tuttavia, conduce a privare la disposizione di ogni effetto utile, visto che consentirebbe di ritenere affidabili sia i campionamenti nei quali la concentrazione nel terzo assorbitore sia inferiore al 10% del totale, sia quelli nei quali risulti superiore a quella soglia (perché, nella prospettiva dell'Amministrazione, i primi si “possono” – non già “devono” – considerare idonei).

20. Appare invece più aderente al testo e allo scopo della norma l'interpretazione propugnata dalla ricorrente, secondo cui, laddove la soluzione ottenuta dal terzo gorgogliatore presenti una concentrazione di acido cloridrico superiore al 10% del totale, il campionamento sia inattendibile.

Dal primo punto di vista, nell'affermare che «si possono considerare idonei» i rilevamenti nei quali la concentrazione dell'inquinante sia inferiore al 10% del totale, la disposizione conduce a ritenere, secondo un'argomentazione a contrario, che quelli in cui tale soglia venga superata “non” si possano considerare idonei.

Dal secondo, occorre leggere il periodo in questione in coerenza con quello precedente, dove si specifica che l'analisi separata dell'ultimo gorgogliatore è volta a «verificare l'efficienza del campionamento»: interpretate insieme, le due prescrizioni intendono chiaramente affermare che, laddove la concentrazione della soluzione B sia superiore al 10% del totale rilevato, il campionamento non sia stato “efficiente” e il suo esito non sia “idoneo”.

21. Né può rilevare la circostanza che l'analisi separata della soluzione del terzo assorbitore rispetto a quelle dei primi due sia solo “consigliata”: è infatti evidente che, se questa viene in concreto effettuata, non può che applicarsi anche il parametro del 10% a essa correlato.

22. Pertanto, è fondata la tesi della ricorrente secondo cui le analisi effettuate dall'ARPAL risultano viziate e non attendibili, con la conseguenza che i provvedimenti della Provincia, che si fondano su di esse, sono illegittimi e meritano di essere annullati.

23. La particolare complessità della controversia – che richiede l'applicazione di una normativa tecnica – giustifica l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati; dichiara irripetibili le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)